

AI SOCI DELLA SOCIETA'

RELAZIONE UNITARIA PER L'ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2018

Premessa

Il Collegio sindacale della Società fu incaricato di esercitare, per l'esercizio chiuso al 31/12/2018, in aggiunta alle tipiche funzioni di organo di vigilanza, previste dall'art. 2403 cod.civ., anche le funzioni di organo di controllo contabile, disposte dall'art. 2409-bis cod.civ. .

Pertanto il Collegio, oltre a fornire le informazioni, osservazioni e proposte di cui all'art. 2429 com. 2 cod.civ., è tenuto anche a esprimere un giudizio sul bilancio di esercizio ed illustrare i risultati della revisione legale effettuata, come sancito dall'art. 14 D.Lgs. 39/2010 .

Per ottemperare ai due obblighi in modo chiaro, in sintonia con quanto indicato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti (CNDCEC), propone una relazione unitaria, ripartita in due sezioni :

- A) Relazione del revisore indipendente, ai sensi dell'art. 14 D.Lgs. 39/2010;
- B) Relazione del collegio sindacale, ai sensi dell'art.2429 co.2 cod. civ.

A) Relazione del revisore indipendente, ai sensi dell'art. 14, Dec.Lgs. 39/2010

A.1) Revisione contabile del bilancio d'esercizio

A.1.1) Giudizio

Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio dell' esercizio chiuso al 31/12/2018 (in seguito "il Bilancio") di "La Nuvola Società Cooperativa Sociale Impresa Sociale Onlus" (in seguito "la Società"). L'incarico ci fu conferito dall'assemblea dei soci, nella riunione del giorno 15/04/2016, come previsto dall'art.2409-bis cod.civ.

Il Bilancio presentato dal Consiglio di amministrazione è costituito, come disposto per legge, dallo stato patrimoniale al 31/12/2018, dal conto economico e dal rendiconto finanziario per l'esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.

Il Bilancio deve essere redatto secondo le disposizioni della Sezione 9^a Libro V Titolo V Capo V del Codice civile, con applicazione dei Principi contabili nazionali, predisposti dall'Organismo Italiano di Contabilità.

A nostro giudizio, il Bilancio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società al 31/12/2018, del risultato economico e dei flussi finanziari per l'esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

Il bilancio di esercizio è stato redatto sulla base della corretta applicazione del principio della continuità aziendale e non vi sono incertezze significative in merito, tali da doverne dare informativa nel bilancio stesso.

A.1.2) Elementi alla base del giudizio

Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia). Le nostre responsabilità, secondo tali principi, sono descritte nei successivi paragrafi.

Nella attività di revisione ci siamo mantenuti indipendenti rispetto alla Società, in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio.

Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio.

A.1.3) Responsabilità degli amministratori per il bilancio d'esercizio

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d'esercizio che fornisca una

rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.

Gli amministratori sono altresì responsabili per la valutazione della capacità della Società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d'esercizio, per l'appropriatezza dell'utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia. Gli amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio d'esercizio a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della Società o per l'interruzione dell'attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte.

A.1.4) Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d'esercizio

Obiettivi del revisore sono :

- l'acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali;
- l'emissione di una relazione di revisione che includa il giudizio.

Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione citati individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio d'esercizio.

Nell'ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia), in relazione alla nostra responsabilità :

- abbiamo esercitato il giudizio professionale e abbiamo mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile;

- abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d'esercizio, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali. Abbiamo definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali rischi ed abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l'esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;

- abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile, allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno della Società;

- abbiamo valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa informativa;

- siamo giunti ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli amministratori del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull'eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della Società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento. In presenza di un'incertezza significativa, siamo tenuti a richiamare l'attenzione nella presente relazione sulla relativa informativa di bilancio, ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del nostro giudizio. Le nostre conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che la Società cessi di

operare come un'entità in funzionamento;

- abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d'esercizio nel suo complesso, inclusa l'informativa, e se il bilancio d'esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione.

Abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di *governance*, identificati ad un livello appropriato come richiesto, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione contabile.

A.2) Relazione ai sensi di altre disposizioni di legge e regolamentari

A.2.1) Giudizio sulla Relazione sulla gestione

Il Bilancio è accompagnato dalla Relazione sulla gestione, redatta dal Consiglio di amministrazione .

Secondo le disposizioni della lett.e) del citato art. 14, siamo altresì tenuti ad esprimere un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio e sulla sua conformità alle norme di legge.

Gli amministratori sono responsabili per la redazione della Relazione sulla gestione, incluse la sua coerenza con il bilancio di esercizio che accompagna e la sua conformità alle norme di legge.

E' nostra responsabilità esprimere un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio di esercizio e sulla sua conformità alle norme di legge .

Allo scopo di esprimere il giudizio abbiamo svolto le procedure indicate dal principio di revisione (SA Italia) n.720-B e riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio.

A nostro giudizio, la Relazione sulla gestione dell'esercizio chiuso al 31/12/2018 di "La Nuvola Società Cooperativa Sociale Impresa Sociale Onlus" è coerente con il bilancio di esercizio e conforme alle norme di legge.

Sulla base delle conoscenze e della comprensione dell'impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell'attività di revisione legale, non abbiamo identificato errori significativi nella relazione sulla gestione.

B) Relazione del collegio sindacale, ai sensi dell'art.2429 co.2 cod. civ.

B.1) Attività svolta dal Collegio e dai sindaci nell'adempimento dei propri doveri, previsti dall'art.2429 cod.civ.

B.1.1) Organizzazione e svolgimento dell'attività

Il Collegio ha esercitato le attività di controllo e vigilanza nei confronti della Società, richieste dalla legge, per la durata dell'intero esercizio . Essendo l'attuale Collegio in scadenza, ove non specificato diversamente, si riferisce anche circa l'attività svolta nell'esercizio iniziato dall' 01/01/2019.

L'attività è stata prestata osservando le disposizioni di legge e le Norme di comportamento del Collegio Sindacale raccomandate dal CNDCEC.

Ciascun sindaco ha effettuato periodicamente l'autovalutazione della propria indipendenza, con esito positivo.

L'attività è stata preceduta da una fase di pianificazione nella quale sono stati valutati i rischi intrinseci e le criticità in relazione alle dimensioni e alle problematiche della Società, anche sulla base del riscontro rispetto a quanto già noto . In tal senso, i sindaci, essendo in carica da più esercizi (Valcamonico 9, Paloschi 7, Bono 6), hanno maturato un buon grado di conoscenza della realtà societaria . In esito a questo esame non si sono rilevate significative variazioni, qualitative e quantitative, nel tipo di attività esercitata, nell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società. I nostri controlli sono stati organizzati sulla base di tali presupposti.

Allo scopo di svolgere al meglio il nostro lavoro :

- abbiamo effettuato verifiche, controlli ed ispezioni, ma anche raccolto informazioni in varie sedi o presso soggetti sia interni che esterni alla Società;
- abbiamo presenziato alle riunioni degli organi societari svoltesi durante l'esercizio, seguendone con attenzione i lavori;
- abbiamo avuto contatti con :
 - gli amministratori, i responsabili di alcune funzioni aziendali ed il personale amministrativo, sia intervenendo in sede che mediante canali telefonici o telematici . I rapporti con le persone che compongono la struttura si sono ispirati alla reciproca collaborazione, nel rispetto dei ruoli a ciascuno affidati ed avendo chiarito quelli del Collegio;
 - i consulenti che assistono la Società in materia di contabilità, adempimenti tributari e societari, assumendo informazioni circa temi di natura tecnica e specifica;
 - l'Organismo di vigilanza istituito nell'ambito del modello organizzativo previsto ex D.Lgs. 231/2001, prendendo visione della sua relazione .

B.1.2) Vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto societario

Abbiamo vigilato sull'osservanza della legge e dello statuto societario.

La vigilanza ha avuto per oggetto i principali atti della Società e le deliberazioni prese dagli organi societari.

Essendo il riferimento alla "legge" estremamente generico e perciò sconfinato, esso è stato inteso principalmente come riferimento alla normativa civilistica in materia di società. Nella vigilanza il Collegio, ove possibile, ha tenuto conto anche delle normative in materia di tributi, contribuzione per la previdenza ed assistenza dei lavoratori e delle più diffuse disposizioni che disciplinano le attività imprenditoriali (per esempio : Tutela della riservatezza dei dati personali (*privacy*), Tutela della salute dei lavoratori e sicurezza dei luoghi di lavoro, Assicurazioni obbligatorie per la responsabilità civile, Limitazioni all'uso di contante per la lotta al riciclaggio finanziario).

In base alle verifiche svolte, possiamo ragionevolmente affermare che gli atti della Società e le deliberazioni prese dagli organi societari sono stati conformi alla legge, nella accezione sopra esposta, ed allo statuto societario.

B.1.3) Vigilanza sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.

Abbiamo preso conoscenza dei principali atti di gestione della Società, delle operazioni, attuate o semplicemente progettate, di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, della prevedibile evoluzione dell'attività svolta, ponendo particolare attenzione alle problematiche di natura straordinaria, al fine di individuarne l'impatto economico, finanziario e patrimoniale, nonché gli eventuali rischi.

In esito alla vigilanza effettuata, possiamo ragionevolmente affermare che le operazioni, attuate o semplicemente progettate dagli organi societari, rispettano i principi di corretta amministrazione, non essendo risultate manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere l'integrità del patrimonio sociale .

B.1.4) Vigilanza sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento

Abbiamo esaminato periodicamente l'assetto organizzativo dell'impresa, in termini di risorse sia umane che materiali, valutandone l'articolazione, la funzionalità e l'adeguatezza rispetto alle esigenze poste dall'andamento della gestione.

Abbiamo posto particolare attenzione alla presenza di una separazione e contrapposizione di responsabilità nei compiti e nelle funzioni, una chiara definizione delle deleghe e dei poteri di ciascuna funzione, una attività di verifica da parte del responsabile sul lavoro svolto dai collaboratori.

Abbiamo rilevato la presenza e il livello di qualità dei consulenti esterni specializzati e incaricati dell'assistenza contabile, fiscale, societaria, giuslavoristica e legale.

Abbiamo osservato con attenzione l'organizzazione amministrativa dell'azienda ed i risultati da essa ottenuti. Abbiamo esaminato il sistema di controllo interno, valutandone l'adeguatezza e l'efficienza.

Abbiamo controllato costantemente l'assetto contabile per valutarne l'idoneità a rappresentare correttamente e chiaramente i fatti di gestione, la situazione patrimoniale e finanziaria, il risultato economico, ed a fornire le informazioni necessarie ad adempiere correttamente agli obblighi civilistici in materia di bilancio, a quelli fiscali, previdenziali e relativi alla disciplina del lavoro.

In riferimento ai vari aspetti citati, non abbiamo rilevato particolari criticità, se non alcune difficoltà nell'attività del personale addetto all'ufficio contabilità e nei programmi informatici di gestione della contabilità. La direzione ha comunque avviato un progetto di revisione degli strumenti informatici utilizzati.

In esito alla vigilanza effettuata, possiamo ragionevolmente affermare che l'assetto organizzativo, amministrativo, contabile sia adeguato al tipo di attività svolta, alle dimensioni ed al grado di complessità della azienda ed agli obblighi da rispettare, ed abbia funzionato normalmente.

B.2 Altri adempimenti richiesti dal Codice civile

Il Collegio si è riunito cinque volte nell'esercizio 2018 (alle date : 18/01, 09/04, 18/04, 13/07, 11/10) e tre volte nell'esercizio 2019 (alle date : 10/01, 25/02, 08/04) , rispettando la frequenza prevista per legge "almeno ogni novanta giorni" [art.2404 Cod.civ.].

Le risultanze delle riunioni effettuate sono dettagliatamente descritte nei verbali, tutti approvati all'unanimità e trascritti sull'apposito libro [art.2404 Cod.civ.].

I sindaci hanno presenziato, come richiesto per legge [art.2405 cod.civ.], alle riunioni degli organi societari svoltesi durante gli esercizi 2018 e 2019 :

- Consiglio di Amministrazione, alle date 2018 : 25/01, 29/03, 21/06, 26/07, 25/10, 12/11; alle date 2019 : 17/01, 07/02, 28/03;

- Assemblea dei soci, alle date 2018 : 03/05, 16/11 .

In occasione della riunione dell'assemblea dei soci per la discussione del bilancio di esercizio 2017, abbiamo presentato redatto l'apposita relazione, riferendo sui risultati dell'esercizio e sull'attività svolta nell'adempimento dei propri doveri, facendo le osservazioni e le proposte in ordine al bilancio ed alla sua approvazione [art. 2429 cod.civ.].

Nella stessa relazione, abbiamo : documentato la condizione di prevalenza mutualistica della cooperativa [art.2515 cod.civ]; indicato specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico [art.2545 cod.civ.] .

B.3) Altre attività eventuali, previste dal codice civile

In riferimento agli altri eventuali adempimenti del Collegio, previsti dal codice civile, si precisa che non si sono verificati i presupposti per la loro esecuzione.

In particolare : nessun amministratore è cessato dal proprio ufficio anticipatamente rispetto alla scadenza [art.2385 com.3], - non sono stati deliberati compensi ad amministratori investiti di particolari incarichi, che richiedessero il parere del Collegio [art. 2389]; - non sono state rilevate operazioni poste in essere dagli amministratori in situazioni di conflitto di interesse [art. 2391]; - non sono stati eseguiti aumenti di capitale che richiedessero il parere di congruità del prezzo di emissione delle azioni da parte del Collegio [art. 2441]; - non sono presenti patrimoni destinati che richiedano la relazione del Collegio sul rendiconto finale degli amministratori [art. 2447] ; - non si è dovuto convocare l'assemblea dei soci per omissioni o ingiustificato ritardo da parte degli amministratori, fatti censurabili di rilevante gravità con urgente necessità di provvedere [art. 2406]; - non sono pervenute denunce di fatti censurabili da soci [art. 2408]; - non si sono rilevate gravi

irregolarità degli amministratori nella gestione della Società per le quali procedere a denunce [art.2409] .

B4) Attività richieste da altre leggi e dallo Statuto.

In qualità di organo di controllo contabile :

- abbiamo espresso con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio al 31/12/2017 ed illustrato i risultati della revisione legale [art. 14 co.1 lett.a) D.Lgs. 27/01/ 2010 n.39];
- abbiamo periodicamente verificato, durante l'esercizio, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili [art. 14 co.1 lett.b) D.Lgs. 27/01/ 2010 n.39];
- abbiamo apposto la nostra firma sulle dichiarazioni fiscali per imposte sui redditi ed IRAP, relative al periodo di imposta 2017;
- abbiamo rilasciato la certificazione della documentazione contabile predisposta per il credito di imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo relativo al periodo di imposta 2017.

Lo Statuto non prevede ulteriori compiti per il Collegio sindacale.

B.5) Adempimenti relativi alle cooperative

B.5.1) Criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico [art. 2545 cod.civ.]

Lo scopo mutualistico statutario è così indicato all'articolo 3 :

“La Cooperativa, conformemente alla legge 381/91, non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi ai sensi dell'art. 1, lett. a) della legge 381/91. (...) La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità, e in special modo volontari ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo - grazie anche all'apporto dei soci lavoratori - l'autogestione responsabile dell'impresa. La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi tramite la gestione in forma associata dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.”

Lo scopo statutario, coordinato con i requisiti richiesti per i soci cooperatori, qualifica la Società come cooperativa sociale, secondo la definizione della L. 381/1991, e più propriamente come cooperativa di lavoro in quanto oggetto dello scambio mutualistico è l'apporto di prestazioni lavorative da parte dei soci a favore della Società.

Lo Statuto, all'articolo 8, in riferimento allo scambio mutualistico, obbliga i soci *a mettere a disposizione le proprie capacità professionali ed il proprio lavoro in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la Cooperativa, secondo quanto previsto nell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato e ferme restando le esigenze della Cooperativa stessa.*

E' inoltre previsto un Regolamento che disciplina il rapporto tra socio lavoratore e Cooperativa, redatto secondo le disposizioni dell'articolo 6 L. 142/2001 .

La Cooperativa, operando da tempo, dispone di una struttura aziendale organizzata grazie alla quale può proporre a persone con appositi requisiti tecnico-professionali lo svolgimento di attività varie di assistenza socio-sanitaria a favore di persone disabili, riabilitazione psichiatrica, assistenza a favore di famiglie e minori, istruzione e formazione di minori. Per offrire queste opportunità di lavoro, la Cooperativa partecipa, direttamente o tramite consorzi, a gare di assegnazione di servizi, stipula convenzioni con enti pubblici o gestisce autonomamente strutture aziendali.

Il rapporto di lavoro è stato disciplinato, oltre che dal citato regolamento, dalle condizioni previste dal Contratto Collettivo Nazionale delle Cooperative sociali.

In conclusione, i criteri seguiti per il conseguimento dello scopo mutualistico sono stati conformi allo scopo statutario.

B.5.2) Condizione di prevalenza mutualistica ai sensi dell'art. 2513 cod.civ.

Nel corso dell'esercizio la Cooperativa ha effettuato scambi mutualistici con i soci avvalendosi, nello svolgimento della propria attività, delle loro prestazioni lavorative .

Sotto il profilo economico, negli ultimi due esercizi lo scambio mutualistico con i soci rispetto a quello con non-soci è stato caratterizzato dai seguenti valori.

PREVALENZA MUTUALISTICA		
esercizio	2018	2017
costo lavoratori soci [A.1]	1.256.081	1.256.496
costo lavoratori dipendenti [B.1]	3.273.256	3.088.522
coefficiente di prevalenza mutualistica [C.1 = A.1 : B.1]	38,37%	40,68%
costo prestazioni da professionisti soci [A.2]	112.226	8.707
costo prestazioni da professionisti [B.2]	539.240	388.295
coefficiente di prevalenza mutualistica [C.2 = A.2 : B.2]	20,81%	2,24%
coefficiente di prevalenza mutualistica ponderato [C = (C.1xB.1)+(C.2xB.2) : (B1+B.2)]	35,89%	36,39%
condizione per la prevalenza mutualistica : costo del lavoro dei soci prevalente rispetto a quello dei non-soci (C > 50,00%)	NO	NO
qualifica "cooperativa a mutualità prevalente" - condizione : prevalenza mutualistica in almeno uno degli ultimi due esercizi	NO	

Pertanto, secondo le disposizioni degli articoli 2512, 2513 e 2545-octies, la Società sarebbe qualificabile "Cooperativa a mutualità non prevalente" . Tuttavia, essendo cooperativa sociale e rispettando le norme in materia, secondo il disposto dell'articolo 111-septies delle Norme di attuazione del Codice Civile, può essere comunque qualificata "Cooperativa a mutualità prevalente di diritto".

B.6) Risultato dell'esercizio sociale

Il risultato dell'esercizio è pari a € 31.415 ed emerge dai dati esposti nel Conto Economico, così sintetizzabili :

Descrizione	Esercizio 2018	Esercizio 2017	Scostamento
VALORE DELLA PRODUZIONE	5.086.591	4.661.650	424.941
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	4.824.962	4.196.989	627.973
COSTI DELLA PRODUZIONE	5.023.443	4.625.617	397.826
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	63.148	36.033	27.115
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D)	32.126	4.343	27.783
Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	711	0	711
Utile (perdita) dell'esercizio	31.415	4.343	27.072

Il risultato trova conferma nei dati esposti nello Stato Patrimoniale, così sintetizzabili :

Descrizione	Esercizio 2018	Esercizio 2017	Scostamento
CREDITI VERSO SOCI	6.590	10.640	(4.050)
IMMOBILIZZAZIONI	4.058.760	3.970.750	88.010
ATTIVO CIRCOLANTE	1.067.234	1.002.820	64.414
RATEI E RISCONTI	24.678	33.552	(8.874)
Totale attivo	5.157.262	5.017.762	139.500

Descrizione	Esercizio 2018	Esercizio 2017	Scostamento
PATRIMONIO NETTO	1.081.473	1.096.600	(15.127)
FONDI PER RISCHI E ONERI	218.500	178.500	40.000

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	119.945	124.114	(4.169)
DEBITI	3.115.098	2.915.020	200.078
RATEI E RISCONTI	622.246	703.528	(81.282)
Totale passivo	5.157.262	5.017.762	139.500

B.7) Osservazioni e proposte in ordine al bilancio di esercizio

È stato esaminato il progetto di bilancio sottoposto alla vostra approvazione e, oltre a quanto è già stato esposto nella precedente "A) Relazione del revisore indipendente", si forniscono le seguenti informazioni.

I criteri utilizzati nella redazione del bilancio non si discostano da quelli utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio.

Sono state verificate l'impostazione data al progetto di bilancio, la sua generale conformità alla legge per quello che riguarda i principi di redazione, la struttura ed il contenuto dei prospetti contabili, i criteri di valutazione delle voci, il contenuto della nota integrativa. A tale riguardo non si hanno osservazioni.

In merito alla possibilità, ai sensi dell'art.2423 co.5 cod.civ., di derogare ai principi di legge in materia di redazione del bilancio qualora essi siano incompatibili con una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società e del risultato economico dell'esercizio, si rileva che non è stato necessario ricorrere alla deroga .

Abbiamo verificato la rispondenza del bilancio ai fatti e alle informazioni di cui si è avuta conoscenza e non abbiamo rilevato discordanze.

Il bilancio non presenta incrementi di costi di impianto e di ampliamento, ricerca, sviluppo per l'iscrizione dei quali è richiesto il consenso del Collegio ai sensi dell'art. 2426 c.c., punto 5.

Ai sensi dell'art. 2426, comma 1, n. 6, cod. civ. abbiamo preso atto che non esiste alcun valore di avviamento iscritto alla voce B-I-5) dell'attivo dello stato patrimoniale.

Abbiamo esaminato il Rendiconto finanziario e possiamo dichiarare che espone l'ammontare e la composizione delle disponibilità liquide, all'inizio e alla fine dell'esercizio, e i flussi finanziari dell'esercizio derivanti dalle varie attività.

Abbiamo esaminato la relazione sulla gestione e possiamo dichiarare che illustra in modo adeguato ed esauriente la situazione della Società, l'andamento ed il risultato della gestione, nonché i principali rischi e incertezze cui essa è esposta.

In conclusione non abbiamo osservazioni o proposte da avanzare in merito al bilancio.

B.8) Osservazioni e proposte in ordine alla approvazione del bilancio di esercizio

In ordine alla approvazione del bilancio, non abbiamo osservazioni da avanzare .

Pertanto si propone di approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2018 così come proposto dall'organo di amministrazione.

In merito alla proposta dell'organo di amministrazione circa la destinazione del risultato netto di esercizio, analizzata nella tabella successiva, si espongono le seguenti osservazioni.

DESTINAZIONE DELL'UTILE				
descrizione	importo	norma	% minima	importo minimo
utile lordo	49.257,43			
ristorno ai soci	-17.842,00			
utile netto	31.415,43			
devoluzione al fondo mutualistico	942,46	art.11 L. 59/1992	3%	942,46
accantonamento alla riserva legale	9.424,63	art.2545 quater cod.civ.	30%	9.424,63
dividendo al socio finanziatore	6.863,00			
accantonamento alla riserva straordinaria	14.185,34			
totale destinazioni	31.415,43			


Preliminarmente si rileva che la quota destinata a ristorno ai soci, ed esposta nel bilancio come costo di esercizio, rispetta il limite rappresentato dall'avanzo della gestione mutualistica e quello specificamente previsto per le cooperative di lavoro [art.3 L 142/2001] . Determinato così l'utile netto di esercizio, le quote destinate come devoluzione al fondo mutualistico e accantonamento a riserva legale rispettano gli importi minimi previsti per legge. La quota destinata come dividendo al socio finanziatore rispetta le regole di calcolo previste dall'apposito regolamento. La quota residua, essendo accantonata alla riserva straordinaria, rispetta le norme generali di destinazione degli utili, previste per legge e statutariamente.

In conclusione, la proposta di destinazione del risultato netto di esercizio è in regola con i dettami di legge e di statuto.


Orzinuovi, 8 aprile 2019

Il Collegio sindacale

(Pierleonardo Valcamonico)



(Aldo Paloschi)



(Giuseppe Bono)

